

no 78/18 C.I.B.C.

TRIBUNALE DI PATTI

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti
E p.c. al personale di cancelleria del Tribunale di Patti

Con la presente lo scrivente, dott. U. Scavuzzo, Presidente del Tribunale f.f., con l'intento di fornire ai professionisti Avvocati ed al personale di cancelleria indicazioni utili in materia di iscrizione a ruolo delle opposizioni endoesecutive, osserva quanto segue

Giova una premessa di carattere tecnico.

L'atto di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (che possono essere introdotte a seconda dei casi con ricorso o citazione) nel sistema del processo telematico viene codificato nel registro SICID tra gli atti del contenzioso ordinario con un codice oggetto specifico a seconda che si tratti di esecuzione mobiliare od immobiliare.

Laddove l'opposizione venga proposta dopo il primo atto esecutivo e, quindi, dopo l'inizio della procedura esecutiva, si apre una fase cautelare incidentale alla procedura stessa; sennonché nel sistema P.C.T. non v'è tra gli atti delle procedure esecutive l'atto specifico per l'iscrizione delle opposizioni endoesecutive proprio in ragione del fatto che esse costituiscono atti del contenzioso; dal che il professionista avvocato che voglia depositare l'opposizione endoesecutiva sul registro SIECIC dovrà prima selezionare "Atti di Parte Esecuzioni" e successivamente "Atto Costituzione Avvocato" **in un procedimento esecutivo già introdotto** indicando a tal fine N.R.G.E. ed anno; naturalmente la parte sarà il debitore e la controparte il creditore procedente e l'interessato dovrà specificare nella voce "Riferimento" che si tratta di un'opposizione e specificare di quale tipo e quale atto principale andrà inserito l'atto di opposizione.

Per le opposizioni all'esecuzione proposte ex art 159 ter disp. att. c.p.c.¹ dal debitore ovvero dal terzo prima che il procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva graverà sull'opponente l'onere della preventiva iscrizione a ruolo del pignoramento; in simili casi, non essendovi un numero del procedimento, non sarà possibile utilizzare la strada precedentemente esposta; sarà necessario, invero, iscrivere un nuovo procedimento a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c. ("Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del debitore" oppure "Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza di terzi", schemi presenti sia nel registro esecuzioni mobiliari che in quello relativo alle esecuzioni immobiliari).

L'aspetto fiscale: contributo unificato ed opposizioni endoesecutive

Se l'opposizione all'esecuzione (articolo 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (ari. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinati processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda, invece, l'opposizione agli

¹ "Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento"

atti esecutivi (ari. 617 c.p.c.) soggiace al contributo unificato fisso previsto dall'articolo 13, comma 2, ultima parte, del D.P.R. n. 115/2002, per espressa disposizione normativa.

Per l'opposizione endoesecutiva – sulla natura incidentale della quale si è riferito in premessa - alcuni uffici giudiziari ritengono che il giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c., diano luogo ad una fase processuale da assoggettare comunque ad autonomo contributo unificato; senonché deve contestare siffatta scelta perché priva di riscontro nelle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia; siffatte norme impongono già il versamento del contributo unificato per la procedura esecutiva, il cui importo, differenziato per tipo di esecuzione, è determinato dall'articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, e vi è un contributo unificato, commisurato al valore della domanda, da pagare per l'opposizione all'esecuzione (art 615 c.p.c) e per l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), che, in quanto procedimenti di cognizione ordinaria che ricadono sotto la previsione dell'articolo 13 su citato; **non v'è norma invece che imponga analogo versamento per gli atti introduttivi dei procedimenti incidentali ed endoesecutivi** di cui all'articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., parentesi processuali di natura cautelare che si innestano nell'ambito del processo esecutivo pendente, per il quale – va nuovamente evidenziato - è già dovuto il pagamento del contributo unificato.


Se, come parrebbe incontestabile, le disposizioni contenute nel Testo Unico sulle Spese di Giustizia, hanno natura tributaria esse, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica; il procedimento c.d. incidentale (introdotto con le opposizioni endoesecutive) che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione non è ricompreso nell'elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del Testo Unico citato.

Non può, allora, la cancelleria esigere alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell'esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione.

In tal senso anche la circolare del Ministero della Giustizia del 3.3.2015.

Nella diversa ipotesi delle opposizioni all'esecuzione proposte ex art 159 ter disp. att. c.p.c. dal debitore ovvero dal terzo prima che il procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva, in cui sarà onere dell'opponente provvedere alla iscrizione a ruolo del pignoramento, resta da valutare se ricada sul debitore (o sul terzo opponente) anche l'adempimento fiscale connesso all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, vale a dire il pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 30, del d.P.R. n. 115 del 2002.

A tale proposito si osserva che, come già ribadito nella circolare appena citata del 3.3.2015 emanata dalla Direzione generale del Ministero della Giustizia, protocollata al n. 36550, *“vi è un contributo unificato da versare per la procedura esecutiva, il cui importo, differenziato per tipo di esecuzione, è determinato dall'articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, e vi è un contributo unificato, commisurato al valore della domanda, da pagare per l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c) e per l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), che, in quanto procedimenti di cognizione ordinaria, ricadono sotto la previsione dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002. Il procedimento di cui all'articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l'Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato”*.



L'articolo 14, comma 1, del T.U.S.G. dispone poi che il contributo unificato sia pagato dalla parte che si costituisce in giudizio per primo o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero da chi, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e, quindi, dal creditore procedente.

In estrema sintesi, se per l'opposizione endoesecutiva non è dovuto il pagamento del contributo unificato per mano dell'opponente, se il T.U.S.G. fa gravare sul creditore procedente il peso del contributo unificato correlato all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, se, ancora, l'art. 159 disp. att. c.p.c. ha fornito al debitore ed al terzo solo uno strumento per sostituirsi al creditore procedente nell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva **allo scopo di consentire** la formazione di un fascicolo, l'individuazione di un giudice al quale indirizzare il ricorso in opposizione e di ottenere, eventualmente, un provvedimento di sospensione ed allora, sia nel caso in cui provveda all'iscrizione a ruolo il procedente, sia nel caso in cui vi provveda il debitore o il terzo, l'obbligazione tributaria dovrà gravare su chi, con la notifica del pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva ed ha determinato la necessità, per il debitore, di proporre l'opposizione; in altri ed ancor più sintetici termini anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 159 *ter* disp. att. cod. proc. civ., l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva.

Sarà cura dell'Ordine assicurare idonea diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

Sarà cura del Direttore Amministrativo dott. C. Adile curare la diffusione della presente circolare presso il personale di cancelleria.

Patti il 2.11.2018

Il Presidente del Tribunale T.f.
dott. Ugo Scavuzzo

**TRIBUNALE
ORDINARIO DI PATTI**

- SI COMUNICHI ALL'ORDINE
AVVOCATI DI PATTI
- SI DIRAMI A TUTTO IL
PERSONALE DI CANCELLERIA -
PATTI, 6.11.2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Carmelo Adile